



## Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA  
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE - Ufficio 6



I.4.c.c.8.10/2

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province  
Autonome di Trento e Bolzano  
LORO SEDI

All'Istituto Superiore di Sanità  
[protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it)

A Confindustria  
[segreteria.presidenza@confindustria.it](mailto:segreteria.presidenza@confindustria.it)

A Federchimica  
[federchimica@legalmail.it](mailto:federchimica@legalmail.it)

A Federalimentare  
[presidenza@federalimentare.it](mailto:presidenza@federalimentare.it)

p.c.  
All'Ufficio 8  
SEDE

**OGGETTO: Decreto 31 maggio 2016, n. 142 – Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” limitatamente agli oggetti di cellulosa rigenerata.**

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 luglio 2016, n.173, è stato pubblicato il regolamento indicato in oggetto.

Come noto agli oggetti di cellulosa rigenerata destinati al contatto con gli alimenti si applicano sia le norme di carattere generale comuni a tutti i materiali ed oggetti destinati al contatto alimentare (D.P.R. n.777/1982, come modificato dal D.L.vo 108/92, e Regolamento n.1935/2004/CE) sia le disposizioni specifiche riportate nel decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Segnatamente del decreto ministeriale 21 marzo 1973 si applicano sia le disposizioni generali del titolo I (riportate negli artt.1-8), che le disposizioni specifiche riportate al Titolo II, Capo III (articoli da 20 a 26).

A fini di razionalità e chiarezza, la Commissione europea ha provveduto ad una codificazione della materia adottando la **direttiva 2007/42/CE** ovvero ha riunito in un unico atto tutte le modifiche della disciplina ed abrogato le precedenti direttive (la direttiva 93/10/CEE e le sue modificazioni).

Anche a livello nazionale, per analoghe ragioni di razionalità e chiarezza, si è ritenuto opportuno ricondurre in un unico testo, nell’ambito del DM 21 marzo 1973, tutte le disposizioni specifiche relative agli oggetti di cellulosa rigenerata destinati al contatto con gli alimenti.

Al tal fine si è proceduto ad una modifica del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e precisamente alla sostituzione degli articoli da 20 a 26, la cui corrispondenza nello schema in oggetto e nelle disposizioni di cui ai decreti previgenti viene di seguito illustrata.

Schema di articolato in oggetto	Decreti vigenti
Art. 20	Comma 1 e 2 dell'articolo 1 del DM n.556/1994
Art. 21	Comma 2-bis dell'articolo 1 del DM n.556/1994 come inserito da DM n.230/2006
Art. 21-bis	Articolo 2 del DM n.556/1994 come sostituito da DM n. 230/2006
Art. 23	Articolo 2-bis del DM n.556/1994 come inserito da DM n. 230/2006
Art. 23-bis	Articolo 4 del DM n.556/1994
Art. 25	Articolo 25 del DM 21/3/1973 come sostituito da DM 4/4/1985
Art. 25-bis	Previsione articolo 4 del DPR 777/82

Si prega di dare la massima diffusione della presente nota.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
firmato **Dott. Giuseppe Ruocco**